Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 136 del 13 giugno 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 116

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «NF-149 50 EW».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH con sede in Dusseldorf (Germania), Berliner Allee 42, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NF-149 50 EW, contenente la sostanza attiva cyflufenamid;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 18 giugno 2010 di inclusione della sostanza attiva cyflufenamid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 marzo 2020 in attuazione della direttiva 2009/154/CE della Commissione del 30 novembre 2009;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione della sopracitata documentazione tecnica relativa al prodotto fitosanitario in questione, al fine di registrare il prodotto di cui trattasi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 3 gennaio 2012 prot. 0085 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 2 maggio 2012 da cui risulta che l'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto NF-149 50 EW fino al 31 marzo 2020 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cyflufenamid;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH con sede in Dusseldorf (Germania), Berliner Allee 42, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NF-149 50 EW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cyflufenamid nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50-100-200-250-500; L 1-5-10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
SIPCAM SpA, Salerano sul Lambro (Lodi), Italy

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:
Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria.
Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15060.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

NF-149 50 EW

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

NF-149 50 EW - Composizione:
- Cyflufenamid . . . . 5,1% (=51.3 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . . g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare di registrazione:
Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42, 40212 Dusseldorf
(Germany)
Tel. +49-211-13066 86 00

Distribuito da:
Sipcam Italia Spa
Via Carroccio,8 - 20123 Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf,
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria
SIPCAM SpA, Salerano sul Lambro (Lodi), Italy

Taglie: ml 50-100-250-500
Litri 1-5-10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto in formulazione EW (emulsione olio acqua), contiene Cyflufenamid, uno specifico fungicida antioidico per il controllo di varie specie di Oidio (Mal bianco).
Efficace contro oidio della vite da vino e da tavola (*Uncinula necator*) e del melo (*Podosphaera leucotricha*). Cyflufenamid è il capostipite della famiglia chimica degli Amidoxidimes, ed è dotato di un nuovo meccanismo d'azione.
Non manifesta fenomeni di resistenza incrociata con le attuali molecole chimiche antioidiche.
Il prodotto è dotato di una perfetta selettività nei confronti dell'artropodofauna utile, dei fitoseidi in particolare.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite da vino e da tavola: 40-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Uncinula necator*). Impiegare 8-10 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.
Intervenire in modalità preventiva indicativamente dall'inizio della fioritura (avendo utilizzato in precedenza prodotti antioidici specifici) fino ad ingrossamento acini ad intervalli di 10-14 giorni.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

Melo: 30-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Podosphaera leucotricha*).
Impiegare 9-15 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.
Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7-10 giorni dalle prime foglie espanse alla pre-raccolta.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà, aggiungere la quantità di prodotto necessaria con agitatore in movimento e quindi riempire il serbatoio.
Irrorare la vegetazione in tempi brevi dalla preparazione della miscela mantenendo l'agitatore sempre in movimento.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non ha mai manifestato effetti fitotossici sulle colture in etichetta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
21 giorni per la vite; 14 giorni per il melo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

15 MAG. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

NF-149 50 EW

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

NF-149 50 EW - Composizione:
- Cyflufenamid . . . . 5.1% (=51.3 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . . g 100

Titolare di registrazione:
Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42. 40212 Dusseldorf
(Germany)
Tel. +49-211-13066 86 00

Distribuito da:
Sipcam Italia Spa
Via Carroccio.8 - 20123 Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
Kwizda Agro GmbH. A-2100 Leobendorf.
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria
SIPCAM SpA. Salerano sul Lambro (Lodi).
Italy

Taglie: ml 50-100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

15 MAG. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A06464

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Axil M».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AXIL M contenente le sostanze attive metalaxil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Cerexil M DG registrato al n. 10272 con D.D. in data 10 gennaio 2000, modificato successivamente con decreto in data 20 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cerexil M DG registrato al n. 10272;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AXIL M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 200; Kg 1 – 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato, nonché confezionato, presso lo stabilimento dell'Impresa:
Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA).

Il prodotto è confezionato presso i seguenti stabilimenti:
Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG);
Chemia S.p.A. – Dosso (FE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15325.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
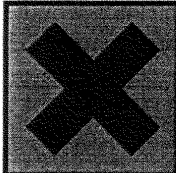
Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AXIL M

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA

AXIL M

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metalaxyl puro g 8
Mancozeb puro g 64
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare gli aerosol - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

Titolare della Registrazione
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) - tel. 0547.661523

Officine di produzione e confezionamento:
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA)

Officine di confezionamento:
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI) - **DIACHEM S.p.A.** - Caravaggio (BG) - **CHEMIA S.p.A.** - DOSSO (FE)

Distribuito da: **CHEMIA S.p.A.** - Dosso (FE) - **TERRANALISI S.r.l.** - Cento (FE) - **EUROPHYTO T.S.A. s.r.l.** - Fornovo San Giovanni (BG) **NEW AGRI S.r.l.** - Pescara

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Taglie: kg 0,200 - 1 - 5 - 10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 8%, Mancozeb 64 % le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esotalmo, diapnea, spasmi muscolari. Terapia sintomatica.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio:irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefiessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: AXIL M è un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa in microgranuli idrosolubili WG indicato per la lotta contro la peronospora delle colture sotto indicate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: VITE: contro la peronospora (*Plasmopara viticola*) g 250/hl Eseguire il trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e successivamente intervenire ad intervallo di 10-14 giorni. Anche in condizioni climatiche tali da favorire il persistere di un elevata e continua pressione di infezione l'attività sistemica e la persistenza d'azione di **AXIL M** sono tali da assicurare in ogni caso la protezione della coltura inclusa la nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro. In tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo, nella fase più delicata e di maggior pericolo per la coltura.
TABACCO: contro peronospora g 250/hl dopo la crisi del trapianto ogni 12 - 14 giorni .
POMODORO: contro peronospora (*Phytophtora infestants*) g 250/hl da quanto avvengono le condizioni favorevoli all'infezione primaria.
FLOREALI ROSA GAROFANO: contro peronospora gr. 250/hl ogni 15 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ:il prodotto è tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVE E TABACCO E 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI POMODORI.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

12A06465

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Metaman 8-64 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato METAMAN 8-64 WG contenente le sostanze attive metalaxil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Cerexil M DG registrato al n. 10272 con D.D. in data 10 gennaio 2000, modificato successivamente con decreto in data 20 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cerexil M DG registrato al n. 10272;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato METAMAN 8-64 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 200; Kg 1 – 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato, nonché confezionato, presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA).

Il prodotto è confezionato presso i seguenti stabilimenti:

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);

Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG);

Chemia S.p.A. – Dosso (FE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15327.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

METAMAN 8-64 WG

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA

METAMAN 8-64 WG

Composizione

100 grammi di prodotto contengono

Metalaxyl puro	g 8
Mancozeb puro	g 64
Coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare gli aerosol - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

Titolare della Registrazione
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) - tel. 0547.661523

Officine di produzione e confezionamento:
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA)

Officine di confezionamento:
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI) - **DIACHEM S.p.A.** – Caravaggio (BG) - **CHEMIA S.p.A.** – DOSSO (FE)

Distribuito da: CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE) - **TERRANALISI S.r.l.** – Cento (FE) - **EUROPHYTO T.S.A. s.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG) **NEW AGRI S.r.l.** - Pescara

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Taglie: kg 0,200 - 1 - 5 - 10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 8%, Mancozeb 64 % le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esotalmo, diapnea, spasmi muscolari. Terapia sintomatica.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio:irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefiessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: METAMAN 8-64 WG è un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa in microgranuli idrosolubili WG indicato per la lotta contro la peronospora delle colture sotto indicate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: VITE: contro la peronospora (*Plasmopara viticola*) g 250/hl Eseguire il trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e successivamente intervenire ad intervallo di 10-14 giorni. Anche in condizioni climatiche tali da favorire il persistere di un elevata e continua pressione di infezione l'attività sistemica e la persistenza d'azione di **METAMAN 8-64 WG** sono tali da assicurare in ogni caso la protezione della coltura inclusa la nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro. In tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo,nella fase più delicata e di maggior pericolo per la coltura.

- TABACCO: contro peronospora g 250/hl dopo la crisi del trapianto ogni 12 - 14 giorni .
POMODORO: contro peronospora (*Phytophtora infestants*) g 250/hl da quanto avvengono le condizioni favorevoli all'infezione primaria.
- FLOREALI ROSA GAROFANO: contro peronospora gr. 250/hl ogni 15 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ:il prodotto è tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVE E TABACCO E 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI POMODORI.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 5 MAG. 2012

12A06466

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Grisu».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 10 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Isagro Sipcam International Srl, con sede legale in Milano, via Caldera 21, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GRISU contenente la sostanza attiva iprodione;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell' 11 aprile 2003;

VISTO il decreto del 24 febbraio 2011 in attuazione della direttiva 2010/58/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Isagro Sipcam International Srl, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione della sopracitata documentazione tecnica relativa al prodotto fitosanitario in questione, al fine di registrare il prodotto di cui trattasi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 13 febbraio 2012 prot. 4160 con le quali è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di autorizzazione;

VISTA la nota pervenuta in data 27 marzo 2012 con la quale viene comunicata la cessione del prodotto in questione all'Impresa Sipcam Nederland Holding N.V., con sede legale in Burgemeester de Manlaan 2. 4837 BN Breda, The Netherlands, e dalla quale nota risulta che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto GRISU fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Sipcam Nederland Holding N.V., con sede legale in Burgemeester de Manlaan 2. 4837 BN Breda, The Netherlands, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GRISU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-250-500; L 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Sipcam Spa – Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14931.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRISU

Fungicida ad ampio spettro d'azione
in formulazione sospensione concentrata.

Composizione:
- Iprodione puro . . . . g 40,96 (=500 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . .g 100

Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one: può provocare una reazione allergica.

SIPCAM NEDERLAND HOLDING N.V.
Sede legale: Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN Breda, The Netherland
Tel: + 31 76 – 560 99 00

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 – 20123 Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 100-250-500 Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

Fruttiferi:
- 20 m per pero, 25 m per pesco, 10 m per la vite

Ortaggi
- 15 m per ortaggi a frutto, 10 m per ortaggi a foglia

Colture erbacee
- 5 m per colza

In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria (30% di riduzione per vite, colza e ortaggi a frutto, 35 % per pero e pesco, 50 % per ortaggi a foglia) operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e comunque non superiore al limite massimo di 8 bar; nei frutteti è possibile ottenere l'appropriata riduzione della deriva trattando le file a bordo campo dall'esterno verso l'interno.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto contiene Iprodione, principio attivo appartenente alla famiglia chimica delle dicarbossimidi. E' caratterizzato da un'attività per contatto, e risulta attivo su *Botritys*, Sclerotinia, Alternaria, *Stemphylium* e *Monilia*, oltre ad agenti di marciumi secondari.
La formulazione risulta molto selettiva sulle colture ortofrutticole ed industriali testate.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite: contro Muffa grigia (*Botrytis c.*) 150 ml/hl (1,5 L/Ha). Intervenire in modo preventivo nelle fasi di maggiore recettività del grappolo al patogeno (post-fioritura, pre-chiusura, invaiatura).
Nota: le dosi/ettolitro sono riferite a volumi di acqua normali (10 hl/Ha). Utilizzare comunque la dose/ettaro in caso di riduzione dei volumi.
Pero: contro Maculatura bruna (*Stemphylium*) 150 ml/hl (2,25 L/Ha) da fine fioritura in poi cadenzando ad intervalli di 8-10 giorni.
Pesco, Nettarine: contro Moniliosi 150 ml/hl (2,25 L/Ha). Intervenire: a) a protezione della fioritura, tra pre-fioritura e inizio caduta petali; b) su frutti sviluppati recettivi ai patogeni.
Fragola: contro *Botrytis* 1,5-2 L/Ha. Intervenire a partire da inizio fioritura con intervalli di 7-10 giorni in serra e 10-14 giorni in pieno campo.
Pomodoro: contro *Botrytis cinerea* e Alternaria in serra 150-200 ml/hl (1,5-2 L/Ha). Interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche con intervalli di 7-10 giorni.
Lattughe e simili: contro *Botrytis* e Sclerotinia 150-200 ml/hl (1,5 L/Ha). Intervenire precocemente con trattamenti preventivi a partire dal post-trapianto o da 2-3 foglie vere sulle colture seminate.
Colza: contro Alternaria e Sclerotinia 1-1,5 L/Ha. Intervenire alla prima comparsa della sintomatologia dei patogeni.

Modalità di impiego
Impiegare il prodotto:
Vite: massimo 3 interventi / anno
Pero: massimo 4 interventi / anno
Pesco, Nettarine: massimo 2 interventi / anno
Fragola: massimo 3 interventi / anno in campo e in serra
Pomodoro: massimo 3 interventi / anno in serra
Lattughe e simili: massimo 3 interventi / anno in campo e in serra
Colza: massimo 1 intervento / anno

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

FITOTOSSICITÀ

Da non impiegare sulla cultivar di pero Decana del Comizio.

Sospendere i trattamenti: 48 giorni prima della raccolta su Colza; 28 giorni su Vite; 21 giorni su Pero, Lattughe e simili in pieno campo e Fragola; 14 giorni su Pomodoro in serra, Lattughe e simili in serra; 3 giorni su Pesco e Nettarine.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

15 MAG. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

GRISU

Fungicida ad ampio spettro d'azione in formulazione sospensione concentrata.

Composizione:
- Iprodione puro . . . . g 40,96 (=500 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . .g 100

Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one: può provocare una reazione allergica.

SIPCAM NEDERLAND HOLDING N.V.
Sede legale: Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN Breda, The Netherland
Tel: + 31 76 – 560 99 00

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 – 20123 Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:
Fruttiferi:
- 20 m per pero, 25 m per pesco, 10 m per la vite

Ortaggi
- 15 m per ortaggi a frutto, 10 m per ortaggi a foglia

Colture erbacee
- 5 m per colza

In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria (30% di riduzione per vite, colza e ortaggi a frutto, 35 % per pero e pesco, 50 % per ortaggi a foglia) operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e comunque non superiore al limite massimo di 8 bar; nei frutteti è possibile ottenere l'appropriata riduzione della deriva trattando le file a bordo campo dall'esterno verso l'interno.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A06467

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucana Top».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 23 dicembre 2011 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione

in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cabrio Top Bis, successivamente denominato TUCANA TOP, contenete le sostanze attive pyraclostrobin e metiram, uguale al prodotto di riferimento denominato Cabrio Top registrato al n. 12528 con D.D. in data 2 febbraio 2005, modificato successivamente con decreto in data 15 marzo 2010, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cabrio Top registrato al n. 12528;

VISTO il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metiram nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TUCANA TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 – 500; Kg 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
STI Solfotecnica Italiana – Cotignola – Ravenna.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15338.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

TUCANA® TOP

Fungicida per il controllo della peronospora e dell'oidio di vite e pomodoro

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
PYRACLOSTROBIN puro g 5
METIRAM puro g 55
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene METIRAM: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

BASF Italia Srl.
Cesano Maderno (MB)

Officine di produzione:
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania
STI Solfotecnica Italiana – Cotignola - Ravenna

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: g 250 – 500 Kg 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle sostanze attive pyraclostrobin (5%) e metiram (55%), le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Pyraclostrobin: terapia sintomatica.

Metiram: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE: TUCANA TOP è un fungicida di copertura, con attività preventiva. I suoi principi attivi pyraclostrobin e metiram, possiedono meccanismi d'azione complementari. Metiram, in particolare, ha un'azione multisito. TUCANA TOP è un fungicida di copertura, con mobilità translaminare. Formulato in granuli idrodispersibili, TUCANA TOP, è indicato per il controllo di numerose malattie della vite e del pomodoro; quest'ultimo sia in pieno campo che in serra

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella).

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*) Oidio (*Uncinula necator*), Black rot (*Guignardia bidwellii*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*)	150-200	1,5-2	8 - 12	3
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*) Oidio (*Leveillula taurica*), Alternariosi (*Alternaria solani*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-200	1,5-2	7 - 10	3

- Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
- TUCANA TOP va applicato preventivamente.
- Si consiglia di usare TUCANA TOP nei periodi critici di sviluppo delle sopraelencate malattie di vite e pomodoro.
- Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di TUCANA TOP nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Utilizzare guanti adatti durante la miscelazione del prodotto e guanti e tuta durante l'applicazione.

Per lavorazioni in serra indossare una tuta standard durante l'applicazione del prodotto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. e) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

FITOTOSSICITÀ: TUCANA TOP, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di vite e di pomodoro sin qui saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE E 7 GIORNI PRIMA PER IL POMODORO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

15 MAG. 2012

12A06468

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitil 8-64».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VITIL 8-64 contenente le sostanze attive metalaxil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Cerexil M DG registrato al n. 10272 con D.D. in data 10 gennaio 2000, modificato successivamente con decreto in data 20 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cerexil M DG registrato al n. 10272;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITIL 8-64 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 200; Kg 1 – 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato, nonché confezionato, presso lo stabilimento dell'Impresa:
Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA).

Il prodotto è confezionato presso i seguenti stabilimenti:
Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG);
Chemia S.p.A. – Dosso (FE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15327.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VITIL 8-64 WG

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA

VITIL 8-64 WG
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metalaxyl puro g 8
Mancozeb puro g 64
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare gli aerosol - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

Titolare della Registrazione
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) - tel. 0547.661523

Officine di produzione e confezionamento:
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA)

Officine di confezionamento:
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI) - **DIACHEM S.p.A.** – Caravaggio (BG) - **CHEMIA S.p.A.** – DOSSO (FE)

Distribuito da: CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE) - **TERRANALISI S.r.l.** – Cento (FE) - **EUROPHYTO T.S.A. s.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG) **NEW AGRI S.r.l.** - Pescara

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Taglie: kg 0,200 - 1 - 5 - 10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 8%, Mancozeb 64 % le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esotalmo, diapnea, spasmi muscolari. Terapia sintomatica.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio:irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: VITIL 8-64 WG è un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa in microgranuli idrosolubili WG indicato per la lotta contro la peronospora delle colture sotto indicate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: VITE: contro la peronospora (*Plasmopara viticola*) g 250/hl Eseguire il trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e successivamente intervenire ad intervallo di 10-14 giorni. Anche in condizioni climatiche tali da favorire il persistere di un elevata e continua pressione di infezione l'attività sistemica e la persistenza d'azione di **VITIL 8-64 WG** sono tali da assicurare in ogni caso la protezione della coltura inclusa la nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro. In tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo,nella fase più delicata e di maggior pericolo per la coltura.
TABACCO: contro peronospora g 250/hl dopo la crisi del trapianto ogni 12 - 14 giorni .
POMODORO: contro peronospora (*Phytophtora infestants*) g 250/hl da quanto avvengono le condizioni favorevoli all'infezione primaria.
FLOREALI ROSA GAROFANO: contro peronospora gr. 250/hl ogni 15 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ:il prodotto è tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVE E TABACCO E 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI POMODORI.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 5 MAG. 2012

12A06469

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolvis 80 DF Manica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 9 marzo 2012 dall'impresa Agrostulln GmbH con sede legale in Stulln (Germania), Werksweg, 2 – D-92551, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZOLVIS 80 DF MANICA contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Sulfolac DF registrato al n.10736 con D.D. in data 28 febbraio 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1 luglio 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sulfolac DF registrato al n.10736;

VISTO il decreto ministeriale dell' 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva zolfo;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell' 11 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Agrostulln GmbH con sede legale in Stulln (Germania), Werksweg, 2 – D-92551, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLVIS 80 DF MANICA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2 -5 – 10 – 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Agrostulln GmbH - Stulln (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15387.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

ZOLVIS 80 DF MANICA

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

ZOLVIS 80 DF MANICA Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione: g 100 di prodotto contengono:	
Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnati q.b.a	g 100

Partita n.:

Taglie delle confezioni:
kg 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2 - 5 – 10 – 20 – 25

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare ne bere né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Agrostulln GmbH
Werksweg 2 – D-92551 – Stulln (Germania)
Tel +49 (0)9435/3069-0

Officina di produzione:
Agrostulln GmbH, D-92551 Stulln (Germania)
Distribuito da:
Manica SpA, Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (Tn)
Tel. 0464 433 705

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

INFORMAZIONE MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: riferite a 100 litri d'acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: gr. 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: gr. 400-500
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti prefiorali: gr. 200-500; in fioritura e postfiorali: gr 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr. 200-500
ORTICOLTURA: patate, pomodoro: bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee gr. 200-500
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: kg 8 /Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE, SOIA, TABACCO: kg 4-6 /Ha
Vivai di PIOPPO: gr 200-400
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI: gr 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 lt. di acqua per chilo di ZOLVIS 80 DF MANICA e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrá essere versato nella botte (con l'agitatore in funzione) entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITÀ: non é compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese) con oli minerali e Captano Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: ZOLVIS 80 DF MANICA puó arrecare danno seguenti cultivars di:
MELE: Black Ben Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap.
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE: puó essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2012

Etichetta formato ridotto

ZOLVIS 80 DF MANICA

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

ZOLVIS 80 DF MANICA Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione: g 100 di prodotto contengono:	
Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnati q.b.a	g 100

Partita n.:

Contenuto: **g 100**

IRRITANTE

Agrostulln GmbH
Werksweg 2 – D-92551 – Stulln (Germania)
Tel +49 (0)9435/3069-0

Officina di produzione:
Agrostulln GmbH, D-92551 Stulln (Germania)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Distribuito da:
Manica SpA, Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (Tn) - Tel. 0464 433 705

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2012

12A06470

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Oro R WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 13 marzo 2012 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MEXIL ORO R WG, contenete le sostanze attive rame e metalaxil-M, uguale al prodotto di riferimento denominato Ridomil Gold R WG, registrato al n. 14642 con D.D. in data 13 febbraio 2012, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ridomil Gold R WG, registrato al n. 14642;

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil-M nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metalaxil-M, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEXIL ORO R WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 400 – 500; Kg 1 – 5 – 10 – 15 – 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:
Torre S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI);
Isagro Spa, Adria, Loc. Colafonda-Cavanella Po (RO);
Sti Solfotecnica Italiana Spa, via Evangelista Torricelli, 2, Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15388.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

MEXIL ORO® R WG

Granuli idrodisperdibili.
Fungicida sistemico e di contatto per vite, pomodoro, patata, lattuga e altre insalate comprese le brassicacee, erbe fresche, cipolla, cavolfiore, cavolo broccolo, melone e cocomero.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxyl-m puro	g	2,0
rame metallo (da ossicloruro)	g	14,19
coformulanti q.b. a	g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.,
Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**
Altri stabilimenti di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
ISAGRO S.p.A., Adria, Loc. Colafonda-Cavanella Po (RO)

Altre taglie: 400 g, 500 g, 5 Kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti adatti.
Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Durante lo svolgimento di ogni eventuale lavorazione agricola sulle colture trattate usare guanti adatti e tuta da lavoro completa.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxyl-m 2,0 %
rame metallo (da ossicloruro) 14,19 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
Terapia sintomatica.
RAME: composti: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
MEXIL ORO R WG è un fungicida specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi	Dosi	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	500 g/hl	5 kg/ha	2-4 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni, a partire da pre-fioritura
POMODORO (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	500 g/hl	5 kg/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni
PATATA (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	500 g/hl	5 kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni
ALTRE ORTICOLE cipolla, lattuga*, rucola*, foglie e germogli di Brassica* e altre insalate, erbe fresche* e basilico*, cavolfiore, cavolo broccolo, melone*, cocomero* (pieno campo) (*pieno campo e serra)	Peronospora Alternaria Bremia	500 g/hl	5 kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia.
E' opportuno inoltre, specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con MEXIL ORO R WG ed il prodotto successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione.
La presenza del rame estende l'attività del prodotto alle infezioni causate da batteri.

Vite ed orticole: volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose di 5 kg/ha.
Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
"Avvertenza" Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non impiegare il prodotto su vivai di vite.
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non si deve trattare durante la fioritura.
Il prodotto può provocare sintomi di fitotossicità su alcune varietà particolarmente sensibili al rame (Moscato, Dolcetto).

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: vite: 20 giorni; cipolla, cocomero e melone, pomodoro: 3 giorni; patata: 14 giorni; cavolo broccolo e cavolfiore: 20 giorni; Lattuga, Rucola, Foglie e Germogli di Brassica, Scarola, Barbarea e Dolcetta, Erbe Fresche, Basilico (in pieno campo): 10 giorni; Crescione e Senape nera (in pieno campo): 14 giorni; Lattuga, Rucola, Foglie e Germogli di Brassica, Erbe fresche e Basilico (in serra): 14 giorni.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2012

12A06471

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold R WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 13 marzo 2012 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD R WG, contenete le sostanze attive rame e metalaxil-M, uguale al prodotto di riferimento denominato Ridomil Gold R WG, registrato al n. 14642 con D.D. in data 13 febbraio 2012, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ridomil Gold R WG, registrato al n. 14642;

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil-M nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metalaxil-M, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD R WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 400 – 500; Kg 1 – 5 – 10 – 15 – 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:
Torre S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI);
Isagro Spa, Adria, Loc. Colafonda-Cavanella Po (RO);
Sti Solfotecnica Italiana Spa, via Evangelista Torricelli, 2, Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15389.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

Flare GOLD® R WG

Granuli idrodisperdibili.

Fungicida sistemico e di contatto per vite, pomodoro, patata, lattuga e altre insalate comprese le brassicacee, erbe fresche, cipolla, cavolfiore, cavolo broccolo, melone e cocomero.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxyl-m puro g 2,0
rame metallo (da ossicloruro) g 14,19
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere, ne fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.,
Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
ISAGRO S.p.A., Adria, Loc. Colaronda Cavarella Po (RO)

Altre taglie: 400 g, 500 g; 5 Kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg 25 kg

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti adatti.
Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Durante lo svolgimento di ogni eventuale lavorazione agricola sulle colture trattate usare guanti adatti e tuta da lavoro completa.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxyl-m 2,0 %
rame metallo (da ossicloruro) 14,19 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
Terapia sintomatica.
RAME: composti: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto **terapia sintomatica.**
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Flare GOLD R WG è un fungicida specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi	Dosi	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	500 g/hl	5 kg/ha	2-4 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni, a partire da pre-fioritura
POMODORO (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	500 g/hl	5 kg/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni
PATATA (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	500 g/hl	5 kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni
ALTRE ORTICOLE cipolla, lattuga*, rucola* foglie e germogli di Brassica* e altre insalate, erbe fresche* e basilico*, cavolfiore, cavolo broccolo, melone*, cocomero* (pieno campo) (*pieno campo e serra)	Peronospora Alternaria Bremia	500 g/hl	5 kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia.
E opportuno inoltre, specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con Flare GOLD R WG ed il prodotto successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione.
La presenza del rame estende l'attività del prodotto alle infezioni causate da batteri.

Vite ed orticole: volumi di riferimento per irroratrici a volume normale 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose di 5 kg/ha.
Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

"Avvertenza" Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non impiegare il prodotto su vivai di vite.

"**Avvertenza**" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non si deve trattare durante la fioritura.
Il prodotto può provocare sintomi di fitotossicità su alcune varietà particolarmente sensibili al rame (Moscato, Dolcetto).

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: vite: 20 giorni; cipolla, cocomero e melone, pomodoro: 3 giorni; patata: 14 giorni; cavolo broccolo e cavolfiore: 20 giorni;
Lattuga, Rucola, Foglie e Germogli di Brassica, Scarola, Barbarea e Dolcetta, Erbe Fresche, Basilico (in pieno campo): 10 giorni;
Crescione e Senape nera (in pieno campo): 14 giorni;
Lattuga, Rucola, Foglie e Germogli di Brassica, Erbe fresche e Basilico (in serra): 14 giorni.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

15 MAG. 2012

12A06472

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Syneis Fly».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 20 marzo 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SYNEIS FLY, contenete la sostanza attiva spinosad, uguale al prodotto di riferimento denominato Spintor Fly registrato al n. 12768 con D.D. in data 1 ottobre 2007, modificato successivamente con decreto in data 19 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Spintor Fly registrato al n. 12768;

VISTO il decreto ministeriale del 29 maggio 2007 di recepimento della direttiva 2007/06/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva spinosad nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva spinosad;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'impresa Dow Agrosciences Italia srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SYNEIS FLY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500; L 1 - 2 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra);
Helena Chemical – Cordele (Georgia- USA);

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa: Diachem S.p.a. - Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15393.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SYNEIS™ FLY

Insetticida a base di spinosad, per il controllo dei Ditteri Tripetidi di arancio, arancio amaro, bergamotto, cedro, chinotto, clementino, limetta, limone, mandarino, mapo, pompelmo, tangelo, tangerino, olivo, fico, melograno, kaki, annona, fico d'india

LIQUIDO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di SYNEIS FLY

SPINOSAD puro 0,024% (0,24 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod e conf)*
HELENA CHEMICAL – Cordele (Georgia- USA) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.a. - Caravaggio (BG) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 ml
1 - 2 - 5 - 10 - 20 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: SYNEIS FLY è un nuovo prodotto per il controllo dei Ditteri Tripetidi. Il formulato contiene dosi estremamente ridotte di spinosad, una sostanza attiva ottenuta dalla fermentazione attivata da un batterio del suolo, il microorganismo *Saccharopolyspora spinosa*. Attivo per ingestione e contatto su numerosi insetti, compresi i Ditteri, spinosad è mescolato ad un esca specifica attrattiva per i Ditteri Tripetidi e, nel formulato SYNEIS FLY, è un preparato da utilizzarsi mediante irrorazione su parte della vegetazione.

Agrumi (arancio, arancio amaro, bergamotto, cedro, chinotto, clementino, limetta, limone, mandarino, mapo, pompelmo, tangelo, tangerino): per il controllo della mosca della frutta (*Ceratitis capitata*). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti per anno.

Olivo: per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti per anno.

Fico, melograno, kaki, annona, fico d'India: per il controllo della mosca della frutta (*Ceratitis capitata*). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti per anno.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare SYNEIS FLY alla dose di 1-1,2 L/ha diluito in volumi di acqua da 4 a 40 L/ha. Le concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili decolorazioni della buccia del frutto.

SYNEIS FLY non deve essere applicato come un normale trattamento ma in modo particolare e con volumi di acqua molto ridotti. Il getto deve essere indirizzato verso le zone della chioma con minor presenza di frutti.
La tecnologia consigliata è quella che utilizza un ugello in grado di produrre un getto o schizzo unico. In questo caso, 1-1,2 L/ha di SYNEIS FLY vengono diluiti in 4 L/ha di acqua e la miscela viene applicata sul 50% delle piante (una fila si e una no). Gli ugelli a cono con orifizi D2-D5, senza piastrina vorticatrice interna, sono in grado di ottenere il tipo di applicazione desiderata.
Un secondo tipo di applicazione considera attrezzature in grado di lavorare a bassa pressione (circa 1 atmosfera) e di produrre gocce del diametro di 1- 4 mm. Si raccomanda di non aumentare le dimensioni delle gocce. In questo caso, l'obiettivo è quello di ottenere delle gocce di dimensioni superiori a quelle ottenute da un normale trattamento di copertura.

SYNEIS FLY può essere applicato non solo alla vegetazione delle piante infestate dal parassita, ma anche a piante adiacenti non interessate direttamente alla produzione o su cespugli ospitanti il parassita. Nel caso del trattamento sulle piante coltivate, il trattamento deve essere effettuato in bande di circa 1 mt di altezza solo su un lato della chioma (preferibile il lato più esposto al sole) e solo sul 25% delle piante. Trattare quindi 1 fila ogni 4 (1 fila trattata e le 3 successive no), alternando le file trattate ad ogni applicazione ed evitando di ripetere il trattamento sulle stesse parti vegetali.
Se vi è la possibilità di applicare SYNEIS FLY su vegetazione circostante o sottostante i filari (piante infestanti presenti sulla fila e non sfalciate), è preferibile usare gocce di dimensioni di 4-6 mm di diametro.

I trattamenti devono essere eseguiti ad intervalli di 7-10 giorni, usando gli intervalli più brevi quando la frutta sta maturando o quando il livello delle popolazioni è piuttosto elevato. Gli intervalli più lunghi si possono usare quando il numero di mosche catturate dalle trappole è basso. E' comunque importante ripetere il trattamento in caso di pioggia in quanto l'esca viene dilavata.

Compatibilità: SYNEIS FLY richiede un tipo di applicazione particolare, diversa da quella dei tradizionali prodotti antiparassitari e si consiglia quindi di usare il prodotto strettamente da solo.

Il formulato diluito in acqua deve essere utilizzato entro 12 ore dalla preparazione. E' altresì importante non tenere il prodotto già diluito con acqua in contenitori sigillati.

Fitotossicità: Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **7 giorni** prima della raccolta per olivo, fico, melograno, kaki, annona, fico d'india; **3 giorni** per arancio, limone, mandarino, clementino, arancio amaro, bergamotto, cedro, chinotto, limetta, mapo, pompelmo, tangelo, tangerino.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio registrato della Dow AgroSciences

1 5 MAG. 2012

etichetta decretata con Decreto Dirigenziale del ....

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SYNEIS™ FLY

Insetticida

LIQUIDO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di SYNEIS FLY

SPINOSAD puro 0.024% (0.24 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate per il formato ridotto: 5 – 10 – 20 – 50 – 100 ml

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .. 15 MAG. 2012

12A06473

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Athado 40 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 20 marzo 2012 dall'impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ATHADO 40 SC, contenete la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Mig 40 SC registrato al n. 15067 con D.D. in data 23 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mig 40 SC registrato al n. 15067;

VISTO il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva propizamide;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ATHADO 40 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 – 500; L 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Probelta S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia), Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15395.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ATHADO 40 SC

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DELLE LATTUGHE ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE

SOSPENSIONE CONCENTRATA

ATHADO 40 SC Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Composizione	
PROPIZAMIDE pura	**g. 36,12 (= 400 g/L)**
Coformulanti q.b. a	**g.100**

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
TEL. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Cheminova Agro Italia Srl
Via Fratelli Bronzetti 24 - 24124 Bergamo Tel. 03519904468
Chemia SpA
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207

Contenuto: 250 - 500 mL, 1 – 5 – 10 - 20 L

FRASI DI RISCHIO: Possibili effetti cancerogeni – prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri da vegetazione naturale. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiovascolari (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ATHADO 40 SC è un erbicida in sospensione concentrata che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire ATHADO 40 SC prima della semina o del trapiantoincorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi ATHADO 40 SC è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invenali, periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse, il ATHADO 40 SC risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta applicando 500-800 L di acqua per ettaro. ATHADO 40 SC è indicato nel diserbo selettivo delle lattughe e altre insalate comprese le brassicacee.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella comune), *Lolium spp.* (Loglio italico), *Poa spp.* (Fienarola), *Setaria spp.* (Falso panico), *Avena fatua* (Avena selvatica) (in pre-emergenza), *Bromus spp.* (Forasacco) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, alcune graminacee poliennali, *Chenopodium album* (Farinello comune), *Cuscuta spp.* (Cuscuta), *Papaver spp.* (Papavero), *Plantago spp.* (Plantaggine), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Urtica spp.* (Ortica), *Veronica spp.* (Veronica), *Rumex spp.* (Romice) (da seme)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: *Amaranthus spp.* (Amaranto comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa pastore), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso)

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
LATTUGHE ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE (**Dolcetta, Lattuga cappuccia, Lattughina, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Scarola, Cicoria selvatica, Cicoria a foglia rossa, Radicchio, Indivia riccia, Cicoria pan di zucchero, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape nera, foglie e germogli di Brassica spp. (Mizuna, foglia di Pisello e Rapanello e altri prodotti baby leaf di Brassica, prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera**): alla dose di 1,75-3,75 Kg/ha in:

a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina e pre-trapianto con interramento; in post-semina e post trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi dalla semina o dal trapianto)
b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

AVVERTENZA: su tutte le colture ATHADO 40 SC può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Rispettare i sotto riportati intervalli tra l'applicazione di ATHADO 40 SC e la successiva semina di colture sensibili:

a) colture mediamente tolleranti (MAIS, FRAGOLA, SORGO, CRUCIFERE): 2 MESI
b) colture mediamente sensibili (MELANZANA, LINO, AGLIO, MENTA, CIPOLLA, PEPERONE, PATATA, SPINACIO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, POMODORO): 4 MESI
c) colture molto sensibili (CEREALI DA GRANELLA in genere – ORZO, AVENA, FRUMENTO, SEGALE - e GRAMINACEE FORAGGERE): 6 MESI

N.B. Effettuare, prima dell'impianto di tali colture, una profonda lavorazione interrando concimi organici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

1 5 MAG. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A06474

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mistral Combi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 14 novembre 2011 dall'impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MISTRAL COMBI contenente le sostanze attive MCPA e dicamba, uguale al prodotto di riferimento denominato Metambane registrato al n.3519 con D.D. in data 15 marzo 1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 ottobre 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Metambane registrato al n.3519;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;
VISTO il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata alla sostanza attiva dicamba, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MISTRAL COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 – 500; L 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Diachem Spa – U.P. Sifa, Caravaggio, Bergamo.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15397.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MISTRAL COMBI

Diserbante selettivo liquido solubile

COMPOSIZIONE

Dicamba puro		g. 1,96 (= 22 g/l)
MCPA puro		g. 21,66 (= 240 g/l)
Coformulanti	q.b. a	g. 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG)
Tel. 035 581120

IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n _______ del _________

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 – 20 PARTITA N......

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA 1,96% e MCPA 21,66% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il MISTRAL COMBI è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia del MISTRAL COMBI e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.

In particolare si consiglia l'impiego del MISTRAL COMBI ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), Brassica spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvolus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape (*Sinapis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Stellaria (*Stellaria media*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Veronica (*Veronica* spp.), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola* spp.).

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3-3,25 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
MELO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. E' consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITÀ
Il MISTRAL COMBI non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 70 giorni su frumento, orzo, avena, segale, mais, sorgo; 80 giorni su melo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

15 MAG. 2012

Etichetta autorizzata con DD del __________

12A06475

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kamikaze»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 20 marzo 2012 dall'impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KAMIKAZE, contenete la sostanza attiva deltametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Ritmus registrato al n.15068 con D.D. in data 21 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ritmus registrato al n.15068;

VISTO il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva deltametrina;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 ottobre 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2013, l'impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KAMIKAZE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 – 500; L1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Probelte S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro, 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15398.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KAMIKAZE®

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

KAMIKAZE Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione		
Deltametrina pura	**g. 2,73 (=25 g/L)**	Partita n.
Coformulanti* q.b. a	**g.100**	

***** contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante*

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207
Dow AgroSciences Italia Srl – Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

Contenuto: 250 ml, 500 ml, 1 L e 5 L

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza . In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali e l'applicazione del prodotto deve avvenire con ugelli antideriva classe 70%. Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 20 metri e usare ugelli antideriva classe 70%. Non rientrare nelle aree irrorate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Prodotto pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante la fioritura. Non applicare quando le api sono in attività. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allegici ed asmatici, nonché dei bambini.**
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KAMIKAZE è un insetticida che agisce per contatto e per ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassita	Dosi d'impiego	Numero di trattamenti	Periodo di carenza
MANDORLO NOCE NOCCIOLO	Afidi (*Aphis spp., Corylobium avellanae, Myzocallis coryli*), Cidia (*Cydia fugiglandana, Cydia splendana*), Rodilegno (*Zeuzera pyrina*)	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30
MELO PERO	Antonomo (*Anthonomus pomorum*), Afidi (*Aphis pomi, Melanaphis pyraria, ecc.*), Ricamatori (*Pandemis heparana, , ecc.*), Cidia (*Cydia pomonella*), Tentredine (*Hoplocampa brevis*) Psylla (*Cacopsylla pyri, ecc.*) Rodilegno (*Zeuzera pyrina*)	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli 7-14 giorni)	7
OLIVO	Mosca (*Bactrocera oleae*), Margaronia (*Palpita unionalis*) Tignola (*Prays oleae*)	30-50 ml/hl (0,30-0,50 l/ha)	Max 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
FRAGOLA	Afidi (*Aphis spp*) Nottue (*Spodoptera spp., Plusia spp*)	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	3
CAROTA RAVANELLO	Afidi (*Aphis gossypi, Myzus persicae*); Nottue (*Spodoptera spp., Plusia spp.*) Altica (*Psylliodes chrysocephala*)	100 ml/hl (0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	7
AGLIO CIPOLLA SCALOGNO	Afidi (*Myzus persicae, etc.*) Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*)	100 ml/hl (0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	7
POMODORO MELANZANA	Afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae, etc.*) Nottue (*Chrysodeisis chalcites, Plusia spp., Spodoptera spp., Heliothis spp.*) Cimice (*Nezara viridula*) Tripide (*Frankliniella occidentalis*).	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha colture in pieno campo, 0,15-0,70 l/ha colture in serra)	Max. 3 (in pieno campo) 4 (in serra) ad intervalli di 7-14 giorni	3
CETRIOLO CETRIOLINO ZUCCHINO	Afidi (*Aphis spp.*) Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp., ecc*).	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha in pieno campo, 0,15-0,70 l/ha in serra)	Max. 3 (in pieno campo) 4 (in serra) ad intervalli di 7-14 giorni	3
MELONE COCOMERO ZUCCA	Afidi (*Aphis frangulae, Aphis gossypii, Myzus persicae*, ecc.), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp. e Spodoptera spp.*)	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	3
MAIS DOLCE	Nottue (*Agrotis spp, Heliothis spp .*) Afidi (*Aphis spp., Rhopalosiphon pisum*, ecc.) Piralide (*Ostrinia nubilalis*)	30-50 ml/hl (0,18-0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	3
CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) CAVOLI A FOGLIA	Afidi (*Aphis spp., Macrosiphum euphorbiae*, etc.); Nottue (*Heliothis spp, Hellula undalis, Mamestra brassicae, Plusia spp., Plutella xylostella, Spodoptera spp.*, ecc.), Cimici (*Eurydema spp.*)	30-50 ml/hl (0,12-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	7
SPINACIO	Afidi (*Aphis spp, Mizus persicae, ecc.*), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp.*).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2012

CARCIOFO	Afidi (*Aphis spp., Brachicaudus cardui, Mizus persicae, ecc.*) , Nottue (*Heliothis spp, Gortyna xanthenes, Plusia spp., Spodoptera spp.*).	30-50 ml/hl (0,30-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	3
ASPARAGO	Afidi (*Aphis spp., Brachycorynella asparagi, ecc.*), Criocera (*Crioceris spp.*)	30-50 ml/hl (0,30-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	n.r.
PORRO	Afidi (*Myzus persicae, ecc.*), Nottue (*Acrolepiosis assectella, Spodoptera spp. ecc.*).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
COLZA	Afid (*Aphis spp, Brevicoryne brassicae, Mizus persicae, ecc.*), Nottue (*Hellula phidilealis, Pieris spp., Plutella xylostella L.*, ecc)	30-50 ml/hl (0,09-0,30l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	45
GIRASOLE	Afidi (*Aphis spp., Aulacorthum solani*), Nottue (*Agrotis spp., Helicoverpa armigera, Homoeosoma nebulella, Spilosoma virginica, Spodoptera spp., ecc.*)	30-50 ml/hl (0,09-0,30 l/ha)	Max.1	60
TABACCO	Afidi (*Mizus nicotinae*); Nottue (*Agrotis spp., Heliothis spp, Spodoptera spp.*, ecc.)	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
PATATA	Afidi (*Aphis spp. Aulacorthum solani, Rhopalosiphonimus latysiphon*, ecc.), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) Tignola (*Phitorimaea operculella*)	30-50 ml/hl (0,18-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
FRUMENTO ORZO SEGALE AVENA	Afidi (*Diuraphis noxia, Metopophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Sitobium avenae, ecc.*);Cimici (*Eurygaster spp., Aelia spp*)	30-50 ml/hl (0,075-0,250 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30
MAIS SORGO	Afidi (*Aphis spp., Rhopalosiphon pisum, ecc.*); Nottue (*Agrotis spp., Heliothis spp, Sesamia nonagrioides*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*), *Diabrotica*	83 ml/hl (0,49 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30

Compatibilità : KAMIKAZE non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione acida o alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, MAIS DOLCE, SPINACIO, CARCIOFO; 7 giorni su MELO, PERO, OLIVO, CAROTA, RAVANELLO, AGLIO, CIPOLLA, SCALOGNO, CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A FOGLIA, PORRO, TABACCO, PATATA; 30 giorni su FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, SORGO, MANDORLO, NOCE, NOCCIOLO; 45 giorni su COLZA; 60 giorni su GIRASOLE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2012

12A06476

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Propaclor 40 SC»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 27 marzo 2012 dall'impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PROPACLOR 40 SC, contenete la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Mig 40 SC registrato al n. 15067 con D.D. in data 23 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mig 40 SC registrato al n. 15067;

VISTO il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva propizamide;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROPACLOR 40 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 – 500; L 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Probelta S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia), Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15399.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PROPACLOR 40 SC

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DELLE LATTUGHE ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE

SOSPENSIONE CONCENTRATA

PROPACLOR 40 SC Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Composizione	
PROPIZAMIDE pura	g. 36,12 (= 400 g/L)
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
TEL. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Cheminova Agro Italia Srl
Via Fratelli Bronzetti 24 - 24124 Bergamo Tel. 03519904468
Chemia SpA
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207

Contenuto: 250 - 500 mL, 1 – 5 – 10 - 20 L

FRASI DI RISCHIO: Possibili effetti cancerogeni – prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri da vegetazione naturale. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiovascolari (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PROPACLOR 40 SC è un erbicida in sospensione concentrata che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire PROPACLOR 40 SC prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi PROPACLOR 40 SC è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invenali, periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse, il PROPACLOR 40 SC risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta applicando 500-800 L di acqua per ettaro. PROPACLOR 40 SC è indicato nel diserbo selettivo delle lattughe e altre insalate comprese le brassicacee.
INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella comune), *Lolium spp.* (Loglio italico), *Poa spp.* (Fienarola), *Setaria spp.* (Falso panico), *Avena fatua* (Avena selvatica) (in pre-emergenza), *Bromus spp.* (Forasacco) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, alcune graminacee poliennali, *Chenopodium album* (Farinello comune), *Cuscuta spp.* (Cuscuta), *Papaver spp.* (Papavero), *Plantago spp.* (Plantaggine), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Urtica spp.* (Ortica), *Veronica spp.* (Veronica), *Rumex spp.* (Romice) (da seme)
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: *Amaranthus spp.* (Amaranto comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa pastore), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso)

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
LATTUGHE ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE (**Dolcetta, Lattuga cappuccia, Lattughina, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Scarola, Cicoria selvatica, Cicoria a foglia rossa, Radicchio, Indivia riccia, Cicoria pan di zucchero, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape nera, foglie e germogli di Brassica spp. (Mizuna, foglia di Pisello e Rapanello e altri prodotti baby leaf di Brassica, prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)**: alla dose di 1,75-3,75 Kg/ha in:
a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina e pre-trapianto con interramento; in post-semina e post trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi dalla semina o dal trapianto)
b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.
AVVERTENZA: su tutte le colture PROPACLOR 40 SC può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Rispettare i sotto riportati intervalli tra l'applicazione di PROPACLOR 40 SC e la successiva semina di colture sensibili:
a) colture mediamente tolleranti (MAIS, FRAGOLA, SORGO, CRUCIFERE): 2 MESI
b) colture mediamente sensibili (MELANZANA, LINO, AGLIO, MENTA, CIPOLLA, PEPERONE, PATATA, SPINACIO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, POMODORO): 4 MESI
c) colture molto sensibili (CEREALI DA GRANELLA in genere – ORZO, AVENA, FRUMENTO, SEGALE - e GRAMINACEE FORAGGERE): 6 MESI
N.B. Effettuare, prima dell'impianto di tali colture, una profonda lavorazione interrando concimi organici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAG. 2012

12A06477

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Minox Flex»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 marzo 2012 dall'impresa Cheminova A/S con sede legale in Harboøre (Danimarca), Thyborønvej 78, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MINOX FLEX contenente le sostanze attive clodinafo-propargile e diflufenican, uguale al prodotto di riferimento denominato Ravenas extra registrato al n. 14541 con D.D. in data 9 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ravenas extra registrato al n. 14541;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva clodinafop-propargile nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale dell' 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva diflufenican nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Harboøre (Danimarca), Thyborønvej 78, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MINOX FLEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 500; L 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15400.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MINOX FLEX

Emulsione concentrata

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

MINOX FLEX Reg. del Ministero della Salute n. ..... del ....

Composizione di MINOX FLEX

Clodinafop-propargyl puro	g 5,65 (= 60 g/L)
Diflufenican puro	g 3,77 (= 40 g/L)
Coformulanti q.b.a	g 100

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: **0,5 – 1 – 5 litri**

Partita n.: Vedere sulla confezione

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi.
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tute da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLODINAFOP-PROPARGYL 5,65% e DIFLUFENICAN 3,77% le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

MINOX FLEX è un erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie fino alla fase di inizio levata. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale. MINOX FLEX è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Avena (*Avena spp.*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Falaride (*Phalaris spp.*), Loietto (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Peverina maggiore (*Cerastium arvensis*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Poligonum aviculare*), Persicaria (*Poligonum persicaria*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thalaspi arvense*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).
Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Crisantemo selvatico (Chrisanthemum spp.), Centaura (*Centaura cianus*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Canapaccia (*Galeopsis spp.*), Convolvolo (*Convolvolus arvensis*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MINOX FLEX si impiega alla dose di 0,75-1,0 l/Ha, utilizzando le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro. L'aggiunta di un bagnante non ionico favorisce la distribuzione del prodotto sulle superfici vegetali migliorando l'efficacia del trattamento. Utilizzare la dose inferiore solo con presenza di loietto in fase di pre accestimento.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati nel diserbo di post-emergenza del frumento tenero e duro. La miscela con prodotti contenti 2,4D e MCPA può portare ad un minor controllo delle infestanti graminacee.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. L'adozione di appropriate pratiche agronomiche può ridurre la probabilità di comparsa di infestanti resistenti.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

1 5 MAG. 2012

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A06478

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Atlantis OD»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie" e articolo 81 concernente "Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

CONSIDERATO che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

CONSIDERATO, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato articolo 81 del regolamento CE 1107/2009;

VISTA la domanda del 22 dicembre 2006 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato ATLANTIS OD contenente le sostanze attive mesosulfuron-metile, iodosulfuron-metil-sodium e l'antidoto agronomico mefenpir-dietile;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del 6 febbraio 2004 di attuazione della direttiva 2003/84/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2013, la sostanza attiva iodosulfuron methyl-sodium ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTO il decreto del 9 aprile 2004 di attuazione della direttiva 2003/119/CE , che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 marzo 2014, la sostanza attiva mesosulfuron methyl, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTE le note dell'Ufficio in data 4 ottobre e 22 dicembre 2011 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico–scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 24 febbraio 2012 con la quale l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta;

RITENUTO di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 marzo 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mesosulfuron methyl, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ATLANTIS OD, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,2-1,5-2-3-4-5-6-10.

Il prodotto in questione è

- preparato nello stabilimento dell'Impresa Torre Srl in Montalcino-Torrenieri (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience AG Industriepark Hoechst – Francoforte – Germania; formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13700.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

ATLANTIS® OD

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO
DISPERSIONE OLEOSA (OD)

ATLANTIS® OD

Composizione:

Mesosulfuron-metile	1 g (10 g/L)
Iodosulfuron-metil-sodium	0,2 g (2 g/L)
Mefenpir-dietile (antidoto agronomico)	3 g (30 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g	

Contiene poliglicol etere: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst – Francoforte - Germania
Torre S.r.l.- Montalcino - Torrenieri (SI)

Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)

Contenuto netto: 1 – 1,2 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 L

Partita N.

Prescrizioni supplementari
Il prodotto e il coadiuvante Biopower da utilizzare in miscela sono irritanti per la cute e gli occhi: indossare tuta, guanti e occhiali durante le operazioni di miscelazione, carico e irrorazione.
Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. In alternativa ridurre la deriva in misura non inferiore al 50% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari, utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mesosulfuron-metile 1%, Iodosulfuron-metil-sodium 0,2% e Mefenpir-dietile 3%, delle quali una, mefenpir-dietile presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per le altre (mesosulfuron-metile e iodosulfuron-metil-sodium) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ATLANTIS OD controlla le principali infestanti graminacee ed alcune infestanti dicotiledoni del frumento. I principi attivi iodosulfuron-metil-sodio e mesosulfuron-metil, contenuti in ATLANTIS OD, vengono assorbiti principalmente per via fogliare e traslocati agli apici vegetativi delle infestanti trattate; subito dopo l'assorbimento, essi bloccano la crescita delle malerbe sensibili. I sintomi dell'azione del prodotto sono caratterizzati da macchie clorotiche sulle foglie, seguite da necrosi dei germogli e dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 4-6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.

Efficacia erbicida: **ATLANTIS OD** è attivo nei confronti delle seguenti infestanti:
Infestanti graminacee sensibili
Agrostide annuale (*Apera spica venti*), Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Avena selvatica *(Avena fatua)*, Avena ludoviciana *(Avena ludoviciana)*, Avena sterile *(Avena sterilis)*, Forasacco dei campi* *(Bromus arvensis)*, Forasacco peloso* *(Bromus mollis)*, Forasacco rosso* *(Bromus sterilis)*, Loglio italico (*Lolium multiflorum*), Loglio comune (*Lolium perenne)*, Falaride (*Phalaris brachystachys, Phalaris paradoxa)*, Fienarola comune (*Poa annua)*, Spannocchina *(Poa trivialis)*.

* applicare al massimo fino a inizio accestimento

Infestanti dicotiledoni sensibili
Visnaga *(Ammi majus)*, Centonchio *(Anagallis arvensis)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Senape nera *(Brassica nigra)*, Senape bianca *(Sinapis alba)*, Camomilla (*Matricaria chamomilla)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Crisantemo campestre *(Chrysanthemum segetum)*.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca d'impiego
ATLANTIS OD si utilizza in post-emergenza del frumento tenero e duro, dallo stadio di inizio accestimento al secondo nodo in levata. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie.

Dose d'impiego: frumento tenero e duro 1,2 - 1,5 L/ha in 200 - 400 litri di acqua in associazione con il coadiuvante specifico BIOPOWER® alla dose di 1 L/ha. La dose inferiore è da impiegare nei trattamenti precoci e con infestanti scarsamente sviluppate. Effettuare un solo trattamento all'anno.

ATLANTIS OD alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambi di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente; riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 L per hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; quindi svuotare ancora e ripetere l'operazione. Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima ATLANTIS OD e successivamente gli altri formulati.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare di selettività. Non utilizzare sulla varietà di frumento Mieti.

Colture in successione
Dopo un trattamento con ATLANTIS OD si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
Effettuando un'aratura profonda, è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione.
In caso di fallimento della coltura del frumento, si sconsiglia la semina di colture di sostituzione diverse da questa, anche se preceduta da aratura.

Attenzione
Agitare bene prima dell'uso.
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato
02.04.12

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A06479

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-105) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.